

Novità legislative: L. 17 aprile 2014, n. 62, "Modifica dell'art. 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso".

Rif. Norm.: cod. pen. art. 416 ter.

Sommario: Premessa. – 1. Le fattispecie introdotte dal 'nuovo' art. 416 ter cod. pen. – 2. I rapporti tra le nuove fattispecie e quelle di partecipazione e di concorso 'esterno' in partecipazione ad associazione di tipo mafioso. – 3. I rapporti tra le nuove fattispecie e quelle previste dalle leggi in materia elettorale. – 4. Profili di diritto intertemporale.

Premessa.

La legge 17 aprile 2014, n. 62 (Gazz. Uff. 17 aprile 2014, n. 90), entrata in vigore il 18 aprile 2014, ha sostituito il testo dell'art. 416-ter del codice penale, rubricato "scambio elettorale politico-mafioso", rimodulando in termini ampiamente innovativi la fattispecie incriminatrice relativa alla condotta di chi accetta la promessa di voti riconducibili all'attività di organizzazioni di tipo mafioso ed introducendo una nuova figura di illecito penale con riferimento alla condotta di chi promette di procurare voti con modalità di tipo mafioso.

L'intervento legislativo, come risulta anche nella Relazione alla proposta di legge C.204, presentata alla Camera dei Deputati il 15 marzo 2013, e poi approvato con modifiche, e previa unificazione di altri progetti di legge, muove dal rilievo che la previgente formulazione dell'art. 416-ter circoscriveva "irragionevolmente" la controprestazione di chi ottiene la promessa di voti da parte di organizzazioni mafiose all'erogazione di denaro, quando, invece, la "realtà criminologica" evidenzia che "solitamente il politico appoggiato ricambia le organizzazioni mafiose con la concessione di favori diversi dal denaro (ad esempio, appalti, posti di lavoro eccetera)", tanto da rendere "la norma in questione praticamente inutile".

Ne è derivato così un testo che, almeno "prima facie", estende l'area delle condotte penalmente rilevanti, ma che, tuttavia, non è privo di profili problematici, la cui compiuta definizione sarà rimessa alla elaborazione della dottrina e della giurisprudenza.

Del resto, la delicatezza delle questioni affrontate risulta dalle vicende parlamentari del testo normativo: la proposta di legge, dopo essere stata approvata con modifiche dalla Camera dei Deputati il 16 luglio 2013, è stata poi approvata con

ulteriori modifiche dal Senato il 28 gennaio 2014, quindi ancora approvata con nuove modifiche dalla Camera il 3 aprile 2014, infine, solo all'esito di quarta lettura, definitivamente approvata dal Senato il 16 aprile 2014.

1. Le fattispecie introdotte dal "nuovo" art. 416-ter cod. pen.

Il "nuovo" art. 416-ter cod. pen. prevede, come si è detto in premessa, due distinte fattispecie incriminative.

Precisamente, al primo comma, è contemplata la condotta di *"chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità"*, in relazione alla quale è comminata la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Nel secondo comma, invece, viene presidiata da identica sanzione penale la condotta di *"chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma"*.

a) La fattispecie prevista dall'art. 416-ter, primo comma, cod. pen.

Soggetto attivo della fattispecie di cui all'art. 416-ter, primo comma, cod. pen. è *"chiunque"*.

Sicuramente, quindi, il candidato direttamente interessato alla competizione elettorale, ma, probabilmente, anche il cd. "grande elettore" o il "capo-partito" che, pur se non direttamente concorrente, si preoccupi di acquisire suffragi per un aspirante o per una lista in relazione ad una elezione per l'assunzione di cariche pubbliche.

La condotta consiste nell'accettazione di una promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altre utilità.

Viene così ad assumere rilievo la stipulazione di un patto che, per mutuare una terminologia civilistica, è a prestazioni corrispettive (inequivoco sembra il significato dell'espressione *"in cambio"*), ma il cui adempimento o inadempimento sembra essere influente ai fini della configurabilità della fattispecie. La nuova disposizione, infatti, da un lato, richiede la *"promessa di procurare voti"*, senza operare alcun cenno all'effettivo procacciamento degli stessi; dall'altro, pone su un piano di equivalenza *"l'erogazione"* e *"la promessa di erogazione"* di denaro o altra utilità, anche a questo proposito disinteressandosi delle vicende successive alla stipulazione dell'accordo.

Per quanto attiene al contenuto delle promesse oggetto di pattuizione, questioni interpretative potrebbero sorgere con riferimento al significato della locuzione *“procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis”*.

La disposizione appena citata, nella parte di specifico interesse, recita: *“L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva (...) al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di competizioni elettorali”*.

Nella Relazione alla proposta di legge C 204, si evidenziava che *“l’ulteriore (diabolica) necessità di provare l’utilizzo del metodo mafioso, che non attiene alla struttura del reato, riconducibile ai delitti di pericolo ovvero a consumazione anticipata, rischia di vanificare la portata applicativa della disposizione”*. Di conseguenza, la proposta era così formulata: *“Chiunque, fuori delle previsioni di cui all’art. 416-bis, terzo comma, anche senza avvalersi delle condizioni ivi previste, ottenga, da parte di soggetti appartenenti a taluna delle associazioni di tipo mafioso punite a norma dell’art. 416-bis ovvero da parte di singoli affiliati per conto delle medesime, la promessa di voti, ancorché in seguito non effettivamente ricevuti, in cambio dell’erogazione di denaro o altra utilità è punito con la pena prevista dal primo comma del citato art. 416-bis”*. Appare evidente che, secondo questa formulazione letterale, avrebbe dovuto essere irrilevante il metodo attraverso il quale ci si impegna a procurare i voti oggetto dell’accordo.

Tuttavia, già il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 16 luglio 2013, sanzionava l’accettazione del *“procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell’art. 416-bis”*. Tale previsione, inoltre, non è stata più modificata in occasione dei successivi passaggi parlamentari, essendosi stabilizzata la previsione poi divenuta legge. Dall’esame dei lavori preparatori, sembra perciò che la locuzione definitivamente approvata sia stata selezionata perché risulterebbe funzionale all’esigenza di punire non il semplice accordo politico-elettorale del candidato (o di chi per esso) con il sodalizio di tipo mafioso, bensì un accordo avente ad oggetto l’impegno di quest’ultimo ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse all’ordinaria operatività della cosca. Nel senso che la promessa debba avere ad oggetto il procacciamento di voti nei modi, con i metodi e secondo gli scopi dell’organismo mafioso, inoltre, milita l’elaborazione giurisprudenziale relativa alla vecchia formulazione dell’art. 416-ter, la quale impiegava una locuzione molto simile,

sanzionando "chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416 bis": cfr., in particolare, Sez. I, 24 gennaio 2012, n. 27655, Macrì, Rv. 253387, Sez. VI, 13 aprile 2012, n. 18080, Diana, Rv. 252641, e Sez. I, 25 marzo 2003, n. 27777, Cassata, Rv. 225864, le quali hanno evidenziato che la condotta dell'art. 416-ter lede l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, pregiudicato dal connubio tra mafia e politica, e solo strumentalmente l'interesse elettorale che risulta invece protetto dalle norme del D.P.R. 361/1957, e, segnatamente, dall'art. 96.

Con riferimento, poi, al contenuto della promessa fornita da chi accetta i voti, il testo dell'art. 416-ter cod. pen., come definitivamente approvato, fa riferimento alla "erogazione di denaro o di altra utilità".

Si può discutere, in particolare, circa la nozione di "altra utilità". La formula appare certamente ampliativa rispetto a quella adottata dal previgente art. 416-ter, che faceva riferimento al solo "denaro". Sembra che essa, per la sua latitudine, e per l'assenza di aggettivazioni, possa comprendere non solo utilità non direttamente monetizzabili, e comunque economicamente rilevanti, ma anche utilità prive di diretta rilevanza economica: in questa ottica, è difficile escludere rilevanza alla promessa di posti di lavoro, di stipulazione di contratti di appalto o di altro oggetto, di rilascio di provvedimenti amministrativi, e, probabilmente, anche di segnalazioni per "aggiustamenti" di processi. Può inoltre dubitarsi se la medesima nozione possa estendersi anche alla generica disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione: anche detta disponibilità potrebbe costituire una utilità per chi si impegna a "procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis". Tuttavia, in senso contrario, un'indicazione sembra provenire dai lavori preparatori: il testo approvato dal Senato in seconda lettura in data 28 gennaio 2014, aveva espressamente attribuito rilievo, oltre che a "qualunque utilità", anche alla "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione", ma tali precisazioni sono state soppresse nel successivo "iter" dei lavori parlamentari. Forse, proprio alla luce delle vicende dei lavori parlamentari, oltre che delle esigenze sottese al principio costituzionale di sufficiente tassatività della previsione incriminatrice, un limite alla nozione di "utilità" potrebbe essere individuato escludendo la rilevanza di promesse dal contenuto assolutamente generico o indeterminato.

Sotto il profilo della colpevolezza, il testo dell'art. 416-ter, come definitivamente approvato, non contiene specifiche disposizioni.

Ne dovrebbe conseguire, in applicazione degli artt. 42 e 43 cod. pen., che la nuova fattispecie è punibile se vi è il dolo del soggetto agente. Ciò sembra confermato anche dai lavori preparatori: l'avverbio "consapevolmente", presente nel testo deliberato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 16 luglio 2013, non è stato più riapprovato nei successivi passaggi parlamentari, dopo che nel dibattito in Senato l'inciso era stato ritenuto superfluo per un reato doloso e foriero di problemi interpretativi, e perciò soppresso.

Si può discutere se rilevi il dolo eventuale con riferimento al contenuto della promessa che si riceve, e precisamente se il candidato (o chi per esso) debba essere espressamente avvisato che il procacciamento dei voti avverrà con "*le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis*", ovvero se sia sufficiente l'accettazione del rischio che ciò avvenga. Tuttavia, questo problema potrebbe essere mal posto ove si ritenga che "*la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis*" costituisca presupposto specifico della condotta di accettazione; ciò tanto più che, ai fini della configurabilità del reato, è irrilevante l'attività effettivamente spiegata dalla cosca ai fini dell'adempimento dell'impegno assunto: l'incriminazione, infatti, attiene al semplice scambio di promesse.

b) La fattispecie prevista dall'art. 416-ter, secondo comma, cod. pen.

La fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 416-ter come introdotta dalla legge n. 62 del 2014 costituisce una novità, come sottolineato anche nel corso dei lavori preparatori, nei quali si evidenzia che la previsione anticipa la soglia della punibilità delle condotte. Non va peraltro dimenticato che, almeno secondo una recente decisione, e precisamente Sez. V, 22 gennaio 2013, n. 23005, Alagna, Rv. 255502, era già stata ritenuta configurabile la responsabilità a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., nel testo previgente, a carico di chi si fosse impegnato a procurare i voti con le modalità previste dall'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen.

Soggetto attivo è chiunque "*promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma*", e, quindi, l'appartenente ad un sodalizio mafioso, ma anche, probabilmente, il 'mediatore' che si frapponga tra questo e l'esponente politico (o chi per esso).

Per quanto attiene alla condotta e alla colpevolezza, possono riproporsi le osservazioni esposte in relazione alla fattispecie di cui al "nuovo" primo comma dell'art. 416-ter. Si può aggiungere, comunque, che, per questa fattispecie, siccome il soggetto è punito proprio perché la sua condotta consiste nel formulare

"la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis", sembra essere ancor più difficile ipotizzare la responsabilità a titolo di dolo eventuale.

2. I rapporti tra le nuove fattispecie e quelle di partecipazione e di concorso 'esterno' in partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

Un problema che può prospettarsi come conseguenza dell'entrata in vigore del 'nuovo' art. 416-ter cod. pen. è quello della sua compatibilità con le fattispecie di partecipazione e di concorso 'esterno' in partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

Sembra potersi dire, in linea generale, che tra le fattispecie introdotte dall'art. 416-ter cod. pen. e quelle di cui all'art. 416-bis cod. pen. o agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. non appare configurabile un rapporto di specialità o di incompatibilità, considerate le multiformi condotte che possono assumere rilievo ai fini dell'integrazione di queste ultime due figure criminose.

Il dubbio, tuttavia, può porsi con riferimento a quelle condotte di esponenti politici, finora punite a norma dell'art. 416-bis cod. pen. o del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis cod. pen., in cui l'elemento cardine è costituito dal patto con membri della cosca di tipo mafioso.

In effetti, nel corso dei lavori parlamentari, e precisamente nella seduta del Senato del 22 gennaio 2014, il Sottosegretario alla Giustizia Ferri aveva affermato in Assemblea: "Questo è il punto molto significativo, di cui davvero occorre sottolineare l'importanza. Come in alcuni interventi è stato detto, oggi per la prima volta nella fattispecie del voto di scambio si tipizza il concorso esterno, di cui per tanti anni abbiamo parlato, sia in giurisprudenza che nella dottrina. In questo modo si propone di inserire per quanto riguarda il voto di scambio il concorso esterno. Una condotta, occorre dirlo con onestà, che era già punita con il concorso esterno. Infatti nel caso in cui in punto di fatto si verifica la disponibilità a soddisfare gli interessi, oggi i due reati possono concorrere, quindi l'art. 416-bis oggi può essere contestato in concorso con il 416-ter. Questo, per far capire che è una condotta importante, che va punita, ma è già punita: solo che il legislatore fa la scelta di spostarla nell'art. 416-ter".

Va peraltro rilevato che potrebbero individuarsi alcune significative differenze tra la fattispecie di cui al 'nuovo' art. 416-ter, primo comma, cod. pen. e quella del concorso esterno in partecipazione ad associazione di tipo mafioso in cui l'accordo svolge un ruolo centrale. Nel 'nuovo' art. 416-ter, invero, assume rilievo centrale

"la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis", mentre tale profilo non costituisce elemento indefettibile ai fini della fattispecie risultante dal combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. Inoltre, ai fini della configurabilità del cd. 'concorso esterno', almeno secondo l'arresto di Sez. Un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, Rv. 231671, occorre accertare, alla luce di una verifica "ex post", sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, abbiano inciso effettivamente e significativamente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione o di sue articolazioni settoriali; l'esigenza di accertare la conservazione o il rafforzamento del sodalizio quale conseguenza dell'accordo è invece estranea alla fattispecie di cui all'art. 416-ter, primo comma, cod. pen. In relazione a questo secondo profilo differenziale, però, non deve essere trascurato che risultano voci anche recenti, in giurisprudenza, come Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 8531, Ferraro, Rv. 254926, le quali sembrano ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione del delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., l'accordo di scambio tra esponente politico e sodalizio mafioso che si impegna a sostenerlo in una competizione elettorale, senza condizionarlo all'effettiva ripercussione dell'impegno assunto dal primo sulle sorti e sul funzionamento del secondo.

Ai fini della soluzione del problema, forse, un ruolo potrebbe essere svolto anche dalle differenze sanzionatorie. L'opinione del Sottosegretario alla Giustizia, sopra riportata, era espressa in relazione ad un testo (in quel momento di imminente approvazione) che prevedeva, anche testualmente, "la stessa pena stabilita nel primo comma dell'art. 416 bis" (ossia, attualmente, da sette a dodici anni di reclusione). Il testo approvato, invece, fissa la sanzione nei diversi limiti della reclusione da quattro a dieci anni, in linea con quanto contemplato dalla formulazione accolta dalla Camera dei Deputati in occasione della prima approvazione in data 16 luglio 2013: può essere allora interessante rilevare che, nel corso dei lavori preparatori, si dava atto che la comminazione di una pena minore rispetto a quella relativa alla fattispecie risultante dal combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. si giustificava perché "il concorso esterno in associazione mafiosa è connotato dal mantenimento o rafforzamento dell'associazione mafiosa", mentre "l'anticipazione della tutela propria dell'art. 416-ter (fattispecie indipendente dall'effettivo rafforzamento dell'associazione criminale) sconsiglia ... di punire in modo analogo condotte con un potenziale offensivo diverso e rende

opportuno prevedere una riduzione rispetto ad oggi per lo scambio elettorale politico-mafioso” (così il dossier n. 11/1 del Servizio Studi della Camera dei Deputati in data 12 luglio 2013).

Occorre precisare che vicenda diversa da quella fin qui esaminata, invece, appare essere quella in cui la condotta dell'esponente politico si articola anche in segmenti successivi indirizzati al sostegno degli interessi del sodalizio criminale. In riferimento a questa classe di ipotesi, può essere utile ricordare che la giurisprudenza formatasi in relazione alla previgente fattispecie prevista dall'art. 416-ter cod. pen., riteneva configurabili, cumulativamente e in concorso tra loro, sia il reato di "scambio elettorale politico-mafioso", sia il reato di partecipazione o di concorso esterno all'associazione di tipo mafioso: cfr., in particolare, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 43107, Pizzo, Rv. 251370, nonché Sez. I, 25 novembre 2003, n. 4043/2004, Cito, Rv. 229991.

3. I rapporti tra le nuove fattispecie e quelle previste dalle leggi in materia elettorale.

Un, sia pur sintetico, esame della nuova disciplina richiede, infine, anche un cenno relativo ai rapporti tra le fattispecie previste dall'art. 416-ter cod. pen., come riformulato dalla legge n. 62 del 2014, e quelle previste dalle leggi in materia elettorale.

In particolare, vengono in rilievo i rapporti ipotizzabili con i delitti di corruzione elettorale e di coercizione elettorale, di cui, rispettivamente, all'art. 96 e all'art. 97 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, relativi alle elezioni politiche, nonché con i corrispondenti delitti previsti dagli art. 86 e 90 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, relativi alle elezioni locali.

Precisamente, l'art. 96 del d.P.R. n. 361 del 1957 sanziona con la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 309 a 2.605 euro, la condotta di chi, anche solo "per ottenere a proprio o altrui vantaggio (...) il voto elettorale, o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone"; similmente, l'art. 86 del d.P.R. n. 570 del 1960, punisce con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni (oltre che della multa), la condotta di chi, tra l'altro, per ottenere a proprio o altrui vantaggio il voto elettorale, "dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone". L'art. 97 del d.P.R. n. 361 del 1957, invece, sanziona con la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a

2.605 euro, la condotta di chi "usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a (...) votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato (...) o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a (...) votare in favore di determinate liste o di determinati candidati (...)"; analogamente, l'art. 90 del d.P.R. n. 570 del 1960, punisce con la pena della reclusione da due a cinque anni (oltre che della multa), la condotta di chi, "con minaccia o atti di violenza (...) impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione".

In effetti, per quanto concerne le relazioni intercorrenti tra le fattispecie previste dal 'nuovo' art. 416-ter cod. pen. e quelle di coercizione elettorale di cui agli artt. 97 del d.P.R. n. 361 del 1957 e 90 del d.P.R. n. 570 del 1960 sembrerebbe plausibile escludere rapporti di specialità o, comunque, di incompatibilità. Invero, le fattispecie previste dalle leggi elettorali atteccono ad una condotta che si pone al di fuori della stipulazione di un accordo illecito, né lo presuppone, ma, eventualmente, dà attuazione allo stesso. Si tratta, perciò di fatti diversi da quelli che assumono rilievo a norma dell'art. 416-ter cod. pen., il quale, secondo quanto si è rappresentato in precedenza, risulta diretto a sanzionare la stipulazione dell'accordo illecito in sé e per sé, ma è indifferente alle vicende ad esso successive. Semmai, appare possibile prospettare che gli autori dei delitti previsti dall'art. 416-ter cod. pen. rispondano, cumulativamente, anche dei reati previsti dagli artt. 96 del d.P.R. n. 361 del 1957 e 86 del d.P.R. n. 570 del 1960, ove pongano in essere (anche) le condotte tipizzate da queste disposizioni.

Diversamente è a dirsi per i rapporti intercorrenti tra la fattispecie prevista dal primo comma del 'nuovo' art. 416-ter cod. pen. e quelle di corruzione elettorale di cui agli artt. 97 d.P.R. n. 361 del 1957 e 90 d.P.R. n. 570 del 1960.

In queste ipotesi, sembrerebbe che la fattispecie di cui al primo comma del 'nuovo' art. 416-ter cod. pen. contenga tutti gli elementi costitutivi di quelle contemplate dalle previsioni incriminatrici poste dalle leggi in materia elettorale, ed in più aggiunga un elemento specializzante: il voto di cui si accetta la promessa deve essere programmaticamente conseguito "*mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-ter*". Se l'osservazione appena esposta è corretta, ne deriva che, ove ricorrano gli elementi costitutivi delle fattispecie di cui al primo comma del 'nuovo' art.416-ter cod. pen., si applicherà, per effetto del principio di specialità, solo quest'ultima disposizione.

Ad accogliere questa impostazione, inoltre, quando l'accordo tra il candidato (o chi per esso) ed esponenti dell'associazione di tipo mafioso vi sia stato, ma non risulti provato che abbia avuto ad oggetto la *"la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis"*, ad esempio perché emerga che il patto abbia riguardato specificamente il voto degli appartenenti al sodalizio mafioso, sembrerebbe comunque possibile ipotizzare la configurabilità del reato di corruzione elettorale, in linea con l'elaborazione giurisprudenziale precedente alla legge n. 62 del 2014 (cfr. le già citate Sez. I, 24 gennaio 2012, n. 27655, Macrì, Rv. 253387; Sez. VI, 13 aprile 2012, n. 18080, Diana, Rv. 252641; Sez. I, 25 marzo 2003, n. 27777, Cassata, Rv. 225864). Resterebbe poi da valutare se sia giuridicamente possibile applicare al reato di corruzione elettorale, sempre che ne ricorrano i relativi presupposti fattuali, l'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella sua forma finalistica (in senso favorevole, cfr.: Sez. F., 9 agosto 2011, n. 32825, Zappalà, Rv. 252207, non mass. sul punto, nonché Sez. III, 10 ottobre 2006, n. 38836, Cicala Rv. 235492, non mass. sul punto).

4. Profili di diritto intertemporale.

L'area di possibile interferenza tra il 'nuovo' art. 416-ter cod. pen. e l'ordinamento previgente può porsi con riferimento, da un lato, ai fatti contestati "sub specie" di art. 416-ter cod. pen. nella vecchia formulazione o comunque commessi sotto la vigenza di questa disposizione, e, dall'altro, a condotte ascritte nei termini di concorso in partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

Per quanto attiene alla prima classe di vicende, il problema non appare di soluzione estremamente difficile, posto che la nuova disposizione risulta aver ampliato l'area di punibilità, inglobando anche le condotte rilevanti a norma della previgente previsione incriminatrice, ed ha inoltre fissato una pena più mite (il previgente art. 416-ter cod. pen. disponeva l'applicazione della "pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis"). Ne dovrebbe conseguire che le condotte contestate prima del 18 aprile 2014 a norma dell'art. 416-ter continuano a costituire reato, ove sussistano i presupposti per l'applicazione tanto della nuova quanto della vecchia disciplina, ma si applicano le pene previste dal 'nuovo' art. 416-ter, secondo il principio della legge più favorevole stabilito dall'art. 2, comma 4, cod. pen.; allo stesso modo, le condotte poste in essere prima del 18 aprile 2014, non ancora oggetto di contestazione, possono (debbono) essere addebitate previa verifica della loro

sussumibilità sia nella fattispecie prevista dal 'vecchio' art. 416-ter cod. pen., sia nella fattispecie contemplata dal 'nuovo' art. 416-ter cod. pen. e le sanzioni applicabili saranno quelle comminate dal 'nuovo' art. 416-ter.

Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra la nuova previsione incriminatrice ed i fatti già ascritti a norma degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (o comunque ritenuti sussumibili prima del 18 aprile 2014 nell'ambito di queste disposizioni), la risoluzione del problema presuppone, secondo quanto già esposto in precedenza al punto 2, una preventiva valutazione della possibilità di continuare a ritenere configurabili le fattispecie di partecipazione e di concorso 'esterno' in partecipazione ad associazione di tipo mafioso in relazione a quelle vicende in cui l'elemento centrale è costituito dal patto con membri della cosca di tipo mafioso.

Redattore: Antonio Corbo

Il vice direttore
Giorgio Fidelbo